Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 25 luglio 1973, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Matthys Izak Botha il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Sud-Africa.

(10465)

Mercoledì 25 luglio 1973, alle ore 11,35, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Alessandro Davalos Alvarez il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Equatore.

(10466)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1973, n. **519**.

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 1.
(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanità dipende dal Ministro per la sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standards* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il Ministro per la sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Art. 2.
(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 3.
(Servizi a pagamento)

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella *A* e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 4.
(Ripartizione dell'Istituto - Laboratori)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della presente legge.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.

Art. 5.
(Servizi generali)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi e del personale;

2) biblioteca;

3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 62.

TITOLO III
ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

Art. 6.
(Organi collegiali ed individuali)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;

il consiglio dei direttori di laboratorio;

i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;

i direttori di laboratorio;

il capo dei servizi amministrativi e del personale;

il direttore della biblioteca;

i direttori dei servizi tecnici;

i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

Capo I.
ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

Art. 7.
(Comitato amministrativo: composizione)

Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per la sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanità ed uno dal Ministro per il tesoro;

d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal Ministro per la sanità;

e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;

h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

Art. 8.
(Comitato amministrativo: adunanza)

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.
(Comitato amministrativo: funzioni)

Il comitato amministrativo:

1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità;

3) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

5) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

Art. 10.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio.

L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Art. 11.

(*Consiglio di laboratorio*)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.

Art. 12.

(*Assemblea di laboratorio o di servizio*)

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

Art. 13.

(*Comitato scientifico*)

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro per la sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuizioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al Ministro per la sanità in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

Capo II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI

Art. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanità gli incarichi di cui allo articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al Ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

Art. 15.

(*Attribuzioni del direttore di laboratorio*)

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sulla attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

Art. 16.

(*Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale*)

Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle inziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Art. 17.

(*Attribuzioni del direttore di servizio tecnico*)

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dello Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

Art. 18.

(*Attribuzioni del direttore di reparto*)

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTRATTUALE — PROGETTI — PROGRAMMA

Art. 19.

(*Contratti*)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

Art. 20.

(Contratti con ditte estere)

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.

Art. 21.

(Stipulazione dei contratti)

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo alla aggiudicazione delle relative forniture.

Art. 22.

(Approvazione dei contratti)

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro per la sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 23.

(Acquisto e vendita dei materiali)

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente nonché da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti *a*), *b*) e *c*) del secondo comma, nonché sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonché di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Art. 24.

(*Ufficio tecnico*)

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue — quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private — e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

Art. 25.

(*Relazione del Ministro*)

Il Ministro per la sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

Art. 26.

(*Residui*)

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità — rubrica Istituto superiore di sanità — concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 27.

(*Carriere*)

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

carriere direttive;

carriere di concetto;

carriere esecutive;

carriera del personale ausiliario tecnico.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella *B* annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

capi operai;

operai specializzati;

operai qualificati;

operai comuni.

Nella tabella *C* annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria.

Art. 28.

(*Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera*)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Il decreto ministeriale che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verrà computato nella carriera di appartenenza.

Il servizio precedentemente prestato è valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio diminuito del periodo di anzianità richiesto per l'accesso a carriere diverse, è valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; è invece valutato per metà nel caso di provenienza da carriere inferiori.

Nella nuova carriera l'inquadramento dovrà avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza.

Art. 29.

(*Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento*)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i ti-

toli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal direttore di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Capo I.

CARRIERE DIRETTIVE

Art. 30.

(*Classificazione delle carriere direttive*)

Le carriere direttive comprendono:

carriera dei dirigenti di ricerca;
carriera dei ricercatori;
carriera amministrativa;
carriera di biblioteca.

Art. 31.

(*Carriera dei dirigenti di ricerca*)

La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto che indìce il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte lo esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

Nel caso che il gudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Art. 32.

(*Carriera dei ricercatori*)

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore;
primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonché da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto

intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'articolo 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Art. 33.

(*Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca*)

La carriera direttiva amministrativa e quella del personale di biblioteca sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 34.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro per la sanità sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Art. 35.

(*Nomina a direttore di laboratorio*)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

Art. 36.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro per la sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

Art. 37.

(*Nomina a direttore di reparto*)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad

un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

Capo II.

CARRIERE DI CONCETTO

Art. 38.

(*Classificazione delle carriere di concetto*)

Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;
carriera dei segretari tecnici;
carriera dei segretari di amministrazione.

Art. 39.

(*Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici*)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico;
assistente tecnico capo.

Art. 40.

(*Carriera degli assistenti tecnici*)

La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) e orale, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico in prova è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente in una delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo nonchè da un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi quarta e quinta di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario ed un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, e da due direttori di reparto o di servizio.

I posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera o tre anni nella quinta classe di stipendio della carriera stessa.

Art. 41.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;
segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulle qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 40.

Capo III.

CARRIERE ESECUTIVE

Art. 42.

(*Classificazione delle carriere esecutive*)

Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;
carriera degli aiutanti.

Art. 43.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione è assistita da un aiutante tecnico.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico.

Art. 44.

(*Nomina ad aiutante*)

La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante.

Capo IV.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Art. 45.

(*Qualifiche del personale ausiliario tecnico*)

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le qualifiche di:

addetto tecnico;
addetto tecnico capo.

Art. 46.

(*Carriera del personale ausiliario tecnico*)

La nomina ad addetto tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad addetto tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici; la commissione è assistita per la prova pratica da un addetto tecnico capo.

La promozione alla qualifica di addetto tecnico capo si consegue per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera.

TITOLO VI

RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

Art. 47.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera *a)* è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera *h)* dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera *i)* dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Art. 48.

(Irrogazione della censura)

La censura è inflitta, previa contestazione d'addebito, dal direttore di laboratorio o di servizio.

Art. 49.

(Commissione di disciplina)

La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro per la sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

Art. 50.

(Incarichi speciali)

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il consiglio dei direttori di laboratorio.

Art. 51.

(Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca)

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dallo articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dello Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 52.

(Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

E' abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concer-

nente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.

E' abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennnaio 1957, n. 3.

Art. 53.

(*Orario di servizio*)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto, il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni.

Art. 54.

(*Compenso particolare*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette allo incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.

Art. 55.

(*Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori*)

Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.

Art. 56.

(*Indennità di rischio*)

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

Art. 57.

(*Lavoro straordinario*)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili *pro capite*.

Art. 58.

(*Lavoro notturno e festivo*)

Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

Art. 59.

(*Mensa di servizio — nido — asilo*)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo — valutato in lire 50 milioni — per l'anno 1973 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio, del nido e dello asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.

Art. 60.

(*Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61.
(*Scioglimento centri di studio*)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli tra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dello Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità.

Art. 62.
(*Regolamento interno*)

Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

Art. 63.
(*Funzioni di segretario*)

Nei concorsi di ammissione o di avanzamento, le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i concorsi relativi alla carriera dei dirigenti di ricerca, la qualifica non può essere inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione nella carriera di cui al primo comma.

Per i concorsi relativi alle carriere ausiliarie e degli operai le funzioni di segretario possono essere svolte da impiegati della carriera di concetto di amministrazione.

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto.

Art. 64.
(*Inquadramento*)

L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità eccedente il periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe è riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore.

L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo l'emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.
(*Contingentamento del personale*)

La ripartizione del personale nei contingenti dei laboratori e servizi generali è effettuata dal comitato amministrativo su proposta di una commissione composta dai direttori di laboratorio, dai direttori dei servizi generali e da quattro rappresentanti del personale eletti dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Art. 66.
(*Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori*)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratorio sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotta di due anni.

Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianità complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore. Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianità complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387).

Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato.

Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera dalla tabella *B*) quadro I lettera *b*).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

Art. 67.

(Inquadramento degli assistenti tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto degli esperti sono inquadrati nella carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Gli attuali esperti capo sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico capo, conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali esperti principali ed esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente alla anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli esperti principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di assistente tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quelle corrispondenti della carriera di provenienza degli esperti tecnici.

Art. 68.

(Inquadramento dei segretari tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca che nello ultimo quinquennnio abbiano svolto prevalentemente mansioni di carattere tecnico sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli impiegati che ottengono il passaggio nella carriera dei segretari tecnici ai sensi del comma precedente sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico capo se in possesso della qualifica di segretario capo osservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali segretari principali e segretari sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari o corrispondente a quello di provenienza conservando l'anzianità in quello maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In questo ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. I segretari principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati alla qualifica di segretario tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quella di provenienza delle carriere di concetto di cui al primo comma.

Art. 69.

(Inquadramento degli aiutanti tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici sono inquadrati nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ul-

timo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

Art. 70.

(*Inquadramento degli aiutanti*)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti sono inquadrati, mantenendo lo attuale ordine di ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti.

Gli aiutanti sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

Art. 71.

(*Inquadramento del personale ausiliario tecnico*)

Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio.

Art. 72.

(*Particolari situazioni nella carriera esecutiva*)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione che prestino servizio con mansioni tecniche presso i laboratori o servizi tecnici, il magazzino prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo ad un esame colloquio per l'inquadramento nel ruolo degli aiutanti tecnici.

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno collocati nella classe corrispondente a quella di provenienza, conservando la relativa anzianità.

La commissione giudicatrice per gli esami colloquio di cui al presente articolo ha la composizione prevista dall'articolo 43, terzo comma.

Art. 73.

(*Nomina a dirigente di ricerca*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 31, un concorso a dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto, riservato per un complesso di posti pari alla metà di quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti.

Art. 74.

(*Nomina a ricercatore*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concorso a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili, agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonchè a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

Art. 75.

(*Nomina ad assistente tecnico*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 41 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonchè agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Sono altresì ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

Art. 76.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito un concorso ad aiutante tecnico, per i posti ancora disponibili, riservato agli appartenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo degli operai in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

Sono altresì ammessi al concorso di cui al comma precedente coloro che, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica. Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli e la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 28 e 43.

Art. 77.

(*Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre* 1964, *n.* 1331)

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio, anche in ruolo, presso l'Istituto superiore di sanità e sia stato assunto in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purchè corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purchè prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.

Art. 78.

(*Concorsi in fase di svolgimento*)

I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.

Art. 79.

(*Disponibilità per i posti in organico*)

I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per cento nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge.

Art. 80.

(*Cessazione dell'attività professionale*)

Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attività professionali previste dall'art. 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purchè fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.

Art. 81.

(*Copertura dell'onere della spesa*)

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella *A* annessa alla presente legge;

2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che viene pertanto così modificato:

« Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:

1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	L.	1.000.000
tassa annuale	»	50.000
2) tassa per registrazione di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 162 e 166 del testo unico sostituiti dall'articolo 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422):		
a) per ogni specialità	L.	200.000
tassa annuale	»	10.000
b) per ogni serie o categoria	L.	100.000
tassa annuale	»	5.000 ».

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1° gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

— quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

RUMOR — GUI — MORO — COLOMBO — LA MALFA — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

TABELLA A

TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi microbiologiche e immunologiche:			
Vaccini antipoliomielitici:			
Sabin	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche	Ogni serie	50.000	—
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 febbraio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro)	Ogni serie	25.000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	50.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Analisi biologiche e farmacologiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	100.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75.000	—
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500.000	—
Alimentari e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
Analisi chimiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	75.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947.

Segue TABELLA *A*

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per alimenti	Ciascuna	50.000	—
Materiali vari	Ciascuna	50.000	—
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Microanalisi:	Per i diversi importi vedi il decreto relativo		Decreto interministeriale 20 settembre 1966.
Controlli fisici:			
Controllo di apparecchi radiologici	Ciascuno	50.000	—
Controllo apparecchi elettromedicali	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Taratura di dosimetri e termometri	Ciascuno	10.000	—
Taratura di altri apparecchi di misura	Ciascuno	30.000	—
Controllo di presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	20.000	—
Controllo e contrassegno schermi per radiologia:			
a) radiografici	Ogni coppia	1.000	—
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	—
Determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra) minori di 30 mg	Ciascuno	5.000	—
b) preparati di radio (Ra) maggiori di 30 mg	Ciascuno	10.000	—
c) minerali, rocce, acque	Ciascuno	50.000	—
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5.000	—
Analisi di revisione:			
Per ciascuna analisi di revisione e per ogni singola voce qui elencata (cereali, farine, pane, paste alimentari, farina di malto, estratti di malto, olio (di oliva e di semi), burro, margarina, grassi idrogenati, strutto, grassi emulsionati per panificazione, cacao, cioccolato (ordinario e speciale), latte, latte condensato e in polvere, crema, panna, formaggi, ricotta, gelati, vini, birra, acqueviti, liquori, aperitivi a base di vino, alcool etilico, aceti, acque gassate, polveri per acqua da tavola, bibite di fantasia o a nome di frutto non a succo, bibite aventi nome di uno o più frutti a succo, zucchero, miele, caramelle, caffè, frutta fresca, frutta secca, marmellate, confetture, mostarde, gelatine di frutta, succhi di frutta, sciroppi, altre conserve di origine vegetale, carne fresca, carni conservate-insaccate, conserve di origine animale, estratti alimentari e prodotti affini: estratti, brodi concentrati e altri prodotti)	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Interventi fuori sede:			
Controlli ispettivi, misurazioni, prelevamenti campioni, ecc.	Ciascuno	100.000	—

L'Istituto superiore di sanità ha facoltà di effettuare ulteriori analisi, oltre quelle richieste, previo ulteriore versamento da effettuarsi in base a quanto disposto nella presente tabella.

TABELLA *B*

CARRIERE DEL PERSONALE

Quadro I — CARRIERE DIRETTIVE

a) *Carriera dei dirigenti di ricerca*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
825		—	
772		4	
609	Dirigente di ricerca	4	Posti n. 90
535		5	
443		3	

b) *Carriera dei ricercatori*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
614		—	
564		4	
465	Primo ricercatore	4	
443		5	Posti n. 200
387		—	
317	Ricercatore	(*a*) 6	
243		2	

(*a*) Ridotto a quattro anni e sei mesi per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

Segue TABELLA *B*

Quadro II — CARRIERE DI CONCETTO

a) *Carriera degli assistenti tecnici*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Assistente tecnico capo	—	16
302		—	
260		(*a*) 5	
227	Assistente tecnico	(*b*) 5	144
188		4	
160		1	
			160

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967
(*b*) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) *Carriera dei segretari tecnici*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario tecnico capo	—	5
302		—	
260		(*a*) 5	
227	Segretario tecnico	(*b*) 5	45
188		4	
160		1	
			50

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.
(*b*) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue TABELLA *B*

c) *Carriera dei segretari amministrativi*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario capo	—	4
297	Segretario principale	—	18
255		5	
218	Segretario	—	18
178		4	
160		2	
			40

Quadro III — CARRIERE ESECUTIVE

a) *Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245	Aiutante tecnico	—	300
218		6	
188		(*a*) 5	
168		(*b*) 4	
143		4	
128		2	

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967
(*b*) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue TABELLA *B*

b) *Carriera esecutiva degli aiutanti*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245	Aiutante	—	120
213		3	
183		(*a*) 5	
163		2	
133		4	
120		2	

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967

Quadro IV — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	
190	Addetto tecnico capo	—	110
165	Addetto tecnico	—	160
143		(*a*) 6	
133		5	
			270

(*a*) Ridotto a cinque anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *C*

ORGANICO DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico
Capi operai	n. 3
Operai specializzati	n. 12
Operai qualificati	n. 10
Operai comuni	n. 5

Il Ministro per la sanità
GUI

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moccia S.p.A. ceramica, stabilimento di Acerra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moccia S.p.a. ceramica, stabilimento di Acerra (Napoli), con effetto dal 28 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moccia S.p.a. ceramica, stabilimento di Acerra (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10648)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per gli Abruzzi per l'edilizia economica e popolare

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1551 dell'8 agosto 1973 il dott. Franco Franceschini è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi in sostituzione del dottor Giuseppe Pintaldi.

(10669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Massimo Carmassi, nato a San Giuliano Terme (Pisa) il 5 giugno 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Firenze il 13 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10595)

La dott.ssa Margherita Burnengo, nata a Genova il 30 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Genova il 17 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10596)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Giovanni del Dosso

Con decreto in data 1° luglio 1973, n. 966, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 830, riportato in catasto al comune di San Giovanni del Dosso (Mantova) al foglio n. 11, mappale 82.

(10602)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7, Mod. 241 D.P. - Data: 25 gennaio 1972 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ravenna - Intestazione: Casadio Ezio, nato il 29 ottobre 1921 a Ravenna - Titoli del debito pubblico: Nominativi 1 - Capitale L. 5.000.

Roma, addì 1° agosto 1973

(10421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 22 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571 —	571 —	573,50	571 —	572,50	571,05	571,10	571 —	571 —	571 —
Dollaro canadese	568 —	568 —	570 —	568 —	568,50	568 —	568,30	568 —	568 —	568 —
Franco svizzero	188,40	188,40	189,40	188,40	189 —	188,40	188,40	188,40	188,40	188,40
Corona danese	98,53	98,53	99,30	98,53	98,90	98,55	98,60	98,53	98,53	98,53
Corona norvegese	102,70	102,70	103 —	102,70	102,25	102,70	102,67	102,70	102,70	102,70
Corona svedese	136,33	136,33	137 —	136,33	136,10	136,33	136,45	136,33	136,33	136,33
Fiorino olandese	211,78	211,78	212,80	211,78	212,25	211,75	211,50	211,78	211,78	211,78
Franco belga	15,1425	15,1425	15,15	15,1425	15,20	15,16	15,125	15,1425	15,14	15,14
Franco francese	132,60	132,60	133 —	132,60	133 —	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60
Lira sterlina	1408,40	1408,40	1412,50	1408,40	1411 —	1408,40	1409 —	1408,40	1408,40	1408,40
Marco germanico	231,14	231,14	232 —	231,14	232 —	231,12	231,20	231,14	231,14	231,14
Scellino austriaco	31,435	31,435	31,50	31,435	31,65	31,42	31,45	31,435	31,43	31,43
Escudo portoghese	24,50	24,50	24,55	24,50	24,50	24,50	24,51	24,50	24,50	24,50
Peseta spagnola	10,0675	10,0675	10,05	10,0675	10,05	10,08	10,08	10,0675	10,06	10,06
Yen giapponese	2,158	2,158	2,16	2,158	2,15	2,15	2,15	2,158	2,15	2,16

Media dei titoli del 22 agosto 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,85
» 5 % (Ricostruzione)	94,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,50
» 5,50 % » » 1968-83	93,95
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	97,125
» 6 % » » 1971-86	97,925
» 6 % » » 1972-87	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1973

Valuta	
Dollaro USA	571,05
Dollaro canadese	568,15
Franco svizzero	188,40
Corona danese	98,565
Corona norvegese	102,685
Corona svedese	136,39
Fiorino olandese	211,64
Franco belga	15,134
Franco francese	132,60
Lira sterlina	1408,70
Marco germanico	231,17
Scellino austriaco	31,442
Escudo portoghese	24,505
Peseta spagnola	10,074
Yen giapponese	2,154

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Castro

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 12 giugno 1973, n. 4178, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Castro (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10608)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 maggio 1973, n. 3929, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano n. 249510/1972 del 23 ottobre 1972, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area posta ad est di via Gratosoglio e a nord di via Feraboli per la costruzione di un edificio ad uso scuola elementare.

(10619)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Luigi Orglu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1973

Il Governatore: CARLI.

(10606)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un componente la commissione esaminatrice del concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1973, registro n. 7, foglio n. 117, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che il prof. Bonfiglio Giovanni, componente della commissione di cui sopra, non potrà partecipare ai lavori della commissione stessa per improrogabili esigenze professionali;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituirlo con altro docente di psichiatria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La prof.ssa Clelia Bietti, docente di neuropsichiatria — Clinica delle malattie mentali e nervose di Roma - è nominata componente della commissione esaminatrice del concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971, in sostituzione del professore Giovanni Bonfiglio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Registro n. 32 *Grazia e giustizia, foglio n.* 46

(10642)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1972, registro n. 45, foglio n. 1, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto:

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, è costituita come segue:

Presidente:

Lanzetta dott. Ettore, ispettore generale.

Membri:

Solivetti prof. Guido, ordinario di ragioneria dell'istituto tecnico-commerciale «Gioberti» di Roma;

Conserva prof. Giovanni, ordinario, di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico-commerciale «Gioberti» di Roma;

Pallotta dott. Ilario, direttore di divisione del ruolo amministrativo ad esaurimento;

Procacci dott. Cosmo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Caruso dott. Luigi Pietro, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 10.000.000 (diecimilioni).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Registro n. 41, *foglio n.* 338

(10666)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte destinate alla nuova sede degli istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica della Università degli studi di Genova.

Con decreto rettorale n. 1176/73 del 25 giugno 1973, ed in base alle risultanze della commissione aggiudicatrice sono stati dichiarati vincitori del concorso in titolo per l'opera «A»: A. Bozzola, per l'opera «B»: A. Virduzzo, per l'opera «C»: A. Virduzzo; sono inoltre, stati assegnati i seguenti premi agli artisti non vincitori che hanno presentato bozzetti meritevoli: S. Benetton (L. 600.000), M. Arcuri (L. 600.000), P.A. Trinchera (L. 500.000), E. Maggioni (L. 500.000), R. Vistoli (L. 300.000), C. Birotti (L. 200.000).

Inoltre, sono state acquistate, per i prezzi indicati entro parentesi, le opere pittoriche dei seguenti artisti partecipanti al concorso per l'opera «D»: A. Esposto: «Rilievi bianchi e segni grafici n. 14» (L. 495.000) - E. Leinardi: «In punta di O» (L. 850.000) - G. Pallozzi: «Paesaggio» (L. 650.000) - Sallusto: «Tramonto sulla palude» (L. 550.000) - Montanarini: «n. 2» (L. 800.000) - S.A. Boero: «Luce 37» (L. 300.000) - S.A. Boero: «Luce 38» (L. 555.000) - M.L. Arduino: «La ragazza del prato» (L. 500.000) - L. Contemorra: «n. 55» (L. 400.000) - Z. Bracci Rossi: «Impressioni» (L. 500.000) - G.R. Vitone: «Tool quaderni di scrittura simbolica» (L. 550.000) - M. Loi: «Progetto modulare spaziale» (L. 350.000) - M. Arcuri: «Lo straniero» (lire 500.000) - R. Borella: «Cromemi» (L. 400.000) - E. Ferrea: «—» (L. 750.000) - G. Marelli: «Spazio 300» (L. 600.000) - Mesciulam: «Il cuore del telefono» (L. 200.000) - Mesciulam: «Congegno B 1971» (L. 300.000) - Caramelli Mazzino: «—» (L. 200.000) - O. Petricciuolo: «Composizione Spi-Ri» (lire 550.000).

(10643)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.